

Oggetto: proposta di sub-emendamento agli emendamenti all'atto n. 59 (Proposta di legge "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali") proposti dai Consiglieri Filipponi e Proietti acquisiti a protocollo n. 20250005304, nonché proposta di sub-emendamento ai sub-emendamenti presentati dal Consigliere Ricci acquisiti a protocollo n. 20260001699.

- L'articolo 4 degli emendamenti presentati dai Consiglieri Filipponi e Proietti acquisiti a protocollo n. 20250005304 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro e sviluppo economico, il registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali, di seguito denominato "registro". Il registro è articolato in due sezioni:

a) anagrafe dei lavoratori digitali;

b) anagrafe dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali.

2. I lavoratori digitali che svolgono l'attività nel territorio regionale possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera a).

3. I soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, operanti nel territorio regionale, anche se aventi sede legale al di fuori del territorio medesimo, purché in regola con l'applicazione delle tutele previste al Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015, possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al comma 1, lettera b).

4. Il registro e' realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, ed è accessibile per il tramite del portale istituzionale della Regione Umbria.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nel registro è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).".

Relazione illustrativa:

Con questo sub-emendamento si dà seguito ai suggerimenti proposti dal Servizio competente in sede di valutazione della relazione tecnica dell'atto n. 59, preso atto delle osservazioni di cui al protocollo n. 20260001825 pervenute da parte della competente Direzione regionale.

In particolare, con tale sub-emendamento, l'articolo 4, già oggetto di emendamenti presentati dai Consiglieri Filippini e Proietti, viene riformulato e viene sostituito con la disposizione riguardante il Registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali, a modifica di quanto previsto nella precedente stesura.

Ciò in quanto, in virtù del complesso delle disposizioni normative in essere, l'attivazione, per le finalità di cui alla proposta di legge in oggetto, di iniziative legate al monitoraggio e all'analisi del fenomeno in Umbria può essere realizzata attraverso la ricezione di istanze di iscrizione al registro sia da parte dei lavoratori digitali che da parte delle piattaforme digitali operanti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Relazione Tecnica:

Il registro, nelle sue declinazioni previste dall'articolo 4, così come emendato, può essere implementato attraverso i sistemi regionali già in esercizio e, in particolare, mediante il sistema di acquisizione di istanze in uso alla Regione (cd. Front-end unico). Pertanto lo stesso può essere realizzato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante la ricezione di istanze tramite modalità ordinarie nonché la registrazione dei dati nel sistema di classificazione dell'ente, il tutto nell'ambito degli stanziamenti esistenti.

Infatti, oltre alla disponibilità delle infrastrutture i cui costi di gestione, sia in termini di personale che di gestione delle relative funzionalità esistenti, sono già ordinariamente a carico del bilancio regionale, anche il numero di istanze di iscrizione che prevedibilmente saranno presentate non richiede attività di ulteriore implementazione delle infrastrutture stesse ad oggi in essere rispetto a funzionalità specifiche diverse dalla iscrizione nelle sezioni in cui è previsto si articoli il registro.

A conferma di ciò rileva il dato ufficiale relativo al complesso dei lavoratori digitali che operano in Italia rispetto all'insieme delle funzioni ed attività realizzate per il tramite ovvero sulla base dell'interazione con le piattaforme digitali e riferito alle analisi ISTAT afferenti il complesso delle attività lavorative digitali, senza distinguere nel dettaglio tra le diverse tipologie in quanto le analisi medesime sono effettuate con riferimento al tipo di impegno lavorativo sotteso.

La stima relativa ai lavoratori digitali che operano nel territorio nazionale, in particolare con riferimento al trasporto persone e al food delivery, si attesta intorno alle, circa, 100.000 persone.

Considerando il grado di diffusione di questi servizi in Umbria e tenendo conto della circostanza che detti servizi sono attivi in pochi centri urbani della regione, si ritiene che, quanto ai destinatari coinvolti nelle disposizioni di cui al progetto di legge in esame, il fenomeno interessi un numero di lavoratori nel territorio regionale compreso tra i 500 e 1.000.

Inoltre il numero delle piattaforme attive in Umbria, allo stato attuale, può essere stimato in 5.

Conseguentemente, in considerazione delle stime sopra indicate e del fatto che l'iscrizione avviene su base volontaria e che, quindi, probabilmente non interesserà l'intera platea dei soggetti, si ritiene che il numero di domande che perverrà aventi ad oggetto la richiesta di iscrizione all'elenco regionale potrà essere gestito con risorse interne alla Direzione regionale competente e, pertanto, mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- L'articolo 10 dei sub-emendamenti presentati dal Consigliere Ricci acquisiti a protocollo n. 20260001699 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Relazione illustrativa e tecnica:

Anche con questo sub-emendamento si dà seguito ai suggerimenti proposti dal Servizio competente in sede di valutazione della relazione tecnica dell'atto n. 59, preso atto delle osservazioni di cui al protocollo n. 20260001825 pervenute da parte della competente Direzione regionale.

In particolare, con il presente sub-emendamento viene sostituito l'articolo 10 della proposta di legge, già oggetto di emendamenti da parte dei Consiglieri Filipponi e Proietti, e poi oggetto di sub-emendamento da parte del Consigliere Ricci, mediante l'introduzione della nuova formulazione del medesimo articolo 10 che, in coerenza con i contenuti del progetto di legge, nonché con la riscrittura dell'articolo 4 del progetto medesimo, come sopra formulata e illustrata con il sub-emendamento agli emendamenti già presentati dai Consiglieri Filipponi e Proietti, prevede l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria.

Il Consigliere

Luca Simonetti